



COMUNE DI STANGHELLA

Provincia di Padova

Lavori Pubblici - Manutenzione - Cimitero - Prot. civile

Ordinanza Sindacale N. 1 DEL 14/02/2025

Oggetto: PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA. MISURE DI CONTRASTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO PER LA STAGIONE INVERNALE 2024-2025.

IL SINDACO

PREMESSO che la salute è un diritto primario dell'individuo e della collettività e che l'Amministrazione Comunale concorre a garantire e tutelare tale diritto;

PRESO ATTO che il Consiglio Regionale, con provvedimento n. 57 dell'11.11.2004 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e che con D.C.R. n. 90 del 19.04.2016 ha provveduto al suo aggiornamento;

VISTO il D.Lgs.13.8.2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a 50 µg/m³ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;

VISTA la DGRV 836/2017 del 06.06.2017 avente per oggetto Approvazione del "nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";

VISTA la DGRV 238 del 02.03.2021 che prevede l'approvazione di misure straordinarie per la qualità dell'aria da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea di condanna dello Stato Italiano per la violazione sistematica e continuata delle disposizioni della Direttiva 2008/50/CE;

VISTA la DGRV 1089 del 09.08.2021 avente per oggetto gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure recate dalla DGRV 238/2021;

VISTA la DGRV 1500 del 16.10.2018 che dà la facoltà ai Sindaci di graduare, anche con riferimento alle specificità territoriali e socioeconomiche del contesto locale, l'attuazione nel tempo delle diverse misure contro l'inquinamento atmosferico;

VISTA la DGRV 786 del 12.07.2024 di proroga della validità delle misure di divieto e limitazione stabilite con DGRV 238 del 02.03.2021 e 1089 del 09.08.2021, al fine di consentire un'adeguata programmazione dei provvedimenti da assumere in relazione alla prossima stagione termica (1 ottobre 2024 – 30 aprile 2025) nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera adottato con DGR n. 480 del 2 maggio

2024;

RILEVATO che dai dati ARPAV pubblicati nel sito internet www.arpa.veneto.it risulta:

- per il 2022 il superamento per più di 35 giorni all'anno nella maggior parte delle centraline collocate nell'area regionale, con maggior superamento in zona provinciale di 75 giorni registrato alla centralina "PD-APS1" e con superamento per 37 giorni registrato nella vicina centralina "Parco Colli Euganei";
- per il 2023 il superamento per più di 35 giorni all'anno nella maggior parte delle centraline collocate nell'area regionale, con maggior superamento in zona provinciale di 65 giorni registrato alla centralina "PD-Granze" e con superamento per 31 giorni registrato nella vicina centralina "Parco Colli Euganei";

RITENUTO opportuno, in applicazione delle DGRV sopra richiamate e in considerazione dei dati ARPAV sopra richiamati, di prevedere l'adozione di misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare nella prossima stagione invernale, in quanto tale periodo è caratterizzato da elevate concentrazioni di inquinanti;

VISTE le misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico previste dalle DGRV 836/2017, DGRV 238/2021 e DGRV 1089/2021, tradotte, contestualizzate a livello locale e presentate da parte della Provincia di Padova al Tavolo Tecnico Zonale Provinciale n. 44 in data 29.07.2024 che definisce tali misure e preso atto, in particolare, di quelle previste appositamente all'allegato C "Comuni fuori agglomerato e inferiori a 10.000 abitanti", entro cui ricade il territorio comunale di Stanghella;

RITENUTO opportuno in applicazione alla disposizione del Tavolo Tecnico Zonale n. 44 del 29/7/2024 di adottare le misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare nel territorio di Stanghella;

RILEVATO che il Sindaco può adottare interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

TENUTO CONTO che il periodo di attuazione delle suddette misure temporanee e omogenee vale per il semestre invernale che va dal 1 ottobre 2024 al 30 aprile 2025;

TENUTO CONTO, altresì, delle caratteristiche territoriali su cui si va ad incidere con i suddetti provvedimenti;

VISTI:

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli enti Locali;
- la Legge Regionale 33/85 e ss.mm.ii. "Norme per la tutela dell'ambiente";
- la Legge 10/91 ed DPR 412/93 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il DPR 74/2013 "regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192";
- il DM 186/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili;
- l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo statuto del Comune di Stanghella;

VISTO il Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

ORDINA

Sull'intero territorio comunale di adottare le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera:

LIVELLO "VERDE":

nel periodo dal 01/10/2024 al 30/04/2025

- a) Divieto di circolazione nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):
- Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0 e 1;
 - Autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0 e 1;
 - Autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2, 3, 4;
 - Autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2, 3, 4;
 - Ciclomotori e Motoveicoli (*) categoria "L" Euro 0;

con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, con le deroghe indicate all'Allegato A che fa parte integrante della presente disposizione.

(*) *quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21.*

- b) divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:
- autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;
 - veicoli della categoria "N" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
 - autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
 - autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;
- c) Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e potenziamento dei controlli.
- d) limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- e) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a due stelle compresi) (*per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
- f) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- g) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali:
- la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami;
 - l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami zootecnici, nei periodi in cui lo spandimento è consentito, con obbligo di interrimento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti entro le 24 ore (*va incentivato l'interrimento immediato*);
- h) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro 24 ore, si incentivano le pratiche di interrimento immediato, sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati;

h) favorire, compatibilmente con le esigenze dell'Ente l'istituto del lavoro agile sulla base della normativa vigente;

➤ Introduzione da parte dei Comuni dell'Agglomerato di Padova di una domenica ecologica al mese nel periodo ottobre - aprile.

➤ ATTIVAZIONE MISURE TEMPORANEE *tramite un bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria e nitrati, emesso da Arpav, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, nel periodo dal 01/10/2024 al 30/04/2025. Tali misure entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. Il rientro di livello ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.*

PRIMO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ARANCIONE"

a) Divieto di circolazione *tutti i giorni* dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
- Autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
- Autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5;
- Autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2, 3, 4;
- Ciclomotori e Motoveicoli (*) categoria "L" Euro 0, 1;

con le eccezioni indicate all'Allegato A che fa parte integrante della presente disposizione.

(*) quale estensione del termine *Motocicli* indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21.

b) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a tre stelle compresi); (*per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

c) divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento, etc...*), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;

d) limite di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;

e) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

f) Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (per il periodo dal 01/10/24 al 15/04/25);

g) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro 24 ore, si incentivano le pratiche di interrimento immediato; sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati;

h) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;

i) Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

j) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di

- certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- k) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
- l) favorire, compatibilmente con le esigenze dell'Ente l'istituto del lavoro agile sulla base della normativa vigente;
- m) introduzione da parte dei Comuni dell'Agglomerato di una domenica ecologica al mese;

SECONDO LIVELLO ALLERTA – "LIVELLO ROSSO".

- n) Divieto di circolazione *tutti i giorni* dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (*artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.*):
- Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
 - Autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
 - Autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5;
 - Autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5 (h 8.30 - h12.30);
 - Ciclomotori e Motoveicoli (*) categoria "L" Euro 0, 1;
- con le eccezioni indicate all'Allegato A che fa parte integrante della presente disposizione.
 (*) *quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21.*
- o) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a tre stelle compresi); (*per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
- p) divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento, etc...*), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;
- q) limite di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- r) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- s) divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (per il periodo dal 01/10/24 al 15/04/25);
- t) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
- u) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- v) potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- w) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II,

sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

- x) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
- y) favorire, compatibilmente con le esigenze dell'Ente l'istituto del lavoro agile sulla base della normativa vigente;
- z) introduzione da parte dei Comuni dell'Agglomerato di una domenica ecologica al mese;

aa) lavaggio strade, solo con temperature maggiori di 3° C (*misura proposta dalla Provincia di Padova*).

COMUNICA

Che l'indicazione del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sui seguenti siti internet: sul sito istituzionale del Comune di Stanghella: www.comune.stanghella.pd.it, sul sito di ARPAV: www.arpa.veneto.it;

AVVERTE

Che in caso inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge ovvero ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 2000;

AVVISA

che la presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e che ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale e altri mezzi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

DEMANDA

la verifica dell'osservanza della presente Ordinanza alle Forze di Polizia competenti per territorio ai sensi dell'art. 12 del N.C.d.S.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto da presentarsi nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

oppure in alternativa:

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 14/02/2025

IL SINDACO

Cristina Belluco

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)